



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 143 del 11/07/2017

Disegno di Legge Regionale, recante “Modifiche alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 - “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.



RELAZIONE

*

Il Decreto Legislativo 115/2008 nel recepire e dare attuazione alla direttiva 2006/32/CE, con riferimento all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, ha sancito all'art 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008 che: *"... fermo restando quanto previsto dall'art. 269, c. 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ..."*.

Sono pervenute presso la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, istanze di Autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008 alla realizzazione ed esercizio di impianti di cogenerazione alimentati a gas metano di rete.

In ambito di semplificazione delle procedure amministrative, il D.Lgs. n. 20 del 2007, al primo comma dell'art. 8 stabilisce che per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, si applica la normativa di cui al Decreto Legge n. 7/2002 convertito in Legge n. 55/2002, che attribuisce la suddetta competenza al Ministero delle Attività Produttive; il secondo comma, del succitato art. 8, dispone che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 241/1990.

L'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008 ha chiarito che la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un autorizzazione unica da parte dell'amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dal summenzionato art. 8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007, nel rispetto delle normative vigenti in materia



di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico.

L'art. 16, comma 1, lett. c) della L.R. 17/2000 attribuisce alle provincie tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti, fra l'altro, "... c) le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse ...".

Per tali tipologie di impianti la Città metropolitana, destinataria di analoghe richieste, ha dichiarato la propria incompetenza in materia ai sensi della citata normativa.

La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007, ha disciplinato il procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, assegnando al Settore Industria ed Energia, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologia, attualmente Servizio Infrastrutture Energetiche e Digitali, la responsabilità del procedimento di istruttoria, ed ogni adempimento procedurale per l'adozione del relativo provvedimento finale di autorizzazione ai sensi del summenzionato art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Si ritiene necessario pertanto, al fine di accorpate le competenze in materia Autorizzazione Unica nel settore energetico, di individuare nella Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Ufficio procedente per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze pervenute e che perverranno, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008, facendo riferimento agli indirizzi operativi adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010.

**

Il Decreto Legislativo n. 385 del 01 settembre 1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", istituisce all'art. 106 l'albo degli intermediari finanziari, individuando le condizioni necessarie all'iscrizione nello stesso; e al successivo art. 107 definisce le attività consentite ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della propria attività.

L'art. 4 della Legge Regionale n. 31/2008 "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale", dispone che la convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del soggetto proponente:

- a) *alla produzione, da parte del soggetto proponente, di un piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, 385, come da ultimo modificato dalla*



lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità;

b) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto."

L'art. 5 della Legge Regionale n. 25/2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 31/2008 statuisce che "... la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e di quanto previsto dalla lettera q) dell'articolo 4 (Costruzione delle opere pubbliche), il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione). Si osservano per le specifiche tipologie e soglie di potenza le disposizioni dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 25 del d.lgs. 28/2011 – c.d. Quinto Conto Energia) e 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del d. lgs. 28/2011) e successive modifiche e integrazioni ...".

Stante la normativa statale che istituisce l'albo degli intermediari finanziari, si ritiene necessario al fine di uniformare le procedure relative alle dichiarazioni rese dai soggetti promotori di prevedere che la dichiarazione che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto possa essere resa anche da un soggetto inserito nell'elenco di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

Il presente Schema di Disegno di Legge non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 L.R. n.28 del 16/11/2001, né del Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i..

Alapelle





REGIONE PUGLIA

ART. 1

1. dopo l'articolo 5, introdurre nella L.R. 25/2012 il nuovo

art. 5 bis

Profili localizzativi e procedimentali per l'Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un'Autorizzazione Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. Il procedimento di Autorizzazione Unica ha inizio dalla data di presentazione della domanda indirizzata alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, Corso Sonnino, 177 - 70100 Bari. La domanda dovrà essere presentata mediante procedura informatica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it.

3. La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, dovrà essere corredata della documentazione elencata al punto 2.2 lettere a); b); c); d); e); f); g); h); i); m); n); o); p); q); t); u), e punti 2.3 e 2.4 della D.G.R. 3029/2010.

In particolare con riferimento alla documentazione di cui alla lettera q), inerente gli oneri istruttori, si prevede che vengano versati in misura corrispondente alla potenza dell'impianto come indicata in progetto e in conformità agli importi per classe di tipologia indicati al punto 4 della D.G.R. 2259/2010 e s.m.i., ovvero per impianti diversi dagli eolici.

4. La documentazione elencata al punto precedente costituisce contenuto minimo alla procedibilità dell'istanza.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, verificata la completezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la Sezione procedente, convoca la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i., in modalità simultanea e sincrona che si svolge nella data e sede preventivamente comunicate ai sensi dell'art. 14 bis della summenzionata L. 241/1990 e s.m.i..

7. Al termine del procedimento viene rilasciata l'Autorizzazione Unica che sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato e costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i





67

REGIONE PUGLIA

progetti approvati e nei termini ivi previsti. la conclusione positiva delle procedure di Autorizzazione Unica costituisce, altresì, variante allo strumento urbanistico.

8. Nell'Autorizzazione unica sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono subordinate la realizzazione e l'esercizio.

ART.2

Modifica ed integrazione all'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012

1. al comma 18 il testo da "... a parziale modifica e integrazione ..." e fino a "... (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione) ..." è sostituito con il seguente:

"... A parziale modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 4 della L.R. 31/2008, la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente:

- a) di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e di quanto previsto dalla lettera q) dell'articolo 4 (Costruzione delle opere pubbliche), il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione);
- b) di una dichiarazione resa da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto ...".

Re

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Prescelto alla Costituzione
Confermare il _____

